



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Del. N. 08 del 13.02.2024**

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del
Partenariato Sociale.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore
12,15 e seguenti nella Casa Comunale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA CINZIA CHIRIELEISON**

Giusto D.P. 505/GAB del 22.01.2024, assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Freni;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 142/1990, nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusto prot. 3655 del 13.02.2024;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione

DELIBERA

Di dare atto che le premesse e l'allegato fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "*Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Partenariato Sociale*", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Commissario Straordinario delibera l'approvazione della immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 c.2 della L.R. 44/991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 03 del 02-02-2024

Oggetto: *Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del partenariato sociale.*

Il Proponente: *L'Assessore ai Tributi e alla Partecipazione popolare*

Settore Competente: *Il Settore "Economico-Finanziario"*

L'ASSESSORE AI TRIBUTI E ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Premesso che:

- l'articolo 201 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ha introdotto significative novità in relazione all'istituto del c.d. "partenariato sociale";

- più in particolare, la disposizione ha riformulato ed accorpato le previsioni di cui agli articoli 189 ("interventi di sussidiarietà orizzontale") e 190 ("baratto amministrativo") del previgente Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016, che disciplinavano peculiari forme di partenariato pubblico-privato, in quanto tale accompagnato nella sua qualificazione dalla aggettivazione "sociale";

- l'intendimento del legislatore in materia è quello di favorire la razionalizzazione e la semplificazione del settore, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, mettendo nel contempo le Pubbliche amministrazioni, *in primis* gli Enti locali, nelle condizioni di recepire apposite discipline regolamentari di rango comunale che consentano ai cittadini di assolvere agli obblighi di versamento dei tributi locali, messi a dura prova nell'ultimo quinquennio dalle vicende eteronome collegate all'emergenza pandemica e agli eventi bellici in corso, mediante iniziative di partecipazione alle scelte amministrative e alla condivisione della cosa pubblica;

Considerato che:

- il nuovo Codice introduce una nozione unitaria di "partenariato sociale" quale tipica forma di collaborazione tra Amministrazione e privati per la realizzazione di finalità di interesse generale e, pertanto, di sussidiarietà orizzontale in attuazione del principio costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi del citato articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023 si prevede che

"1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- non a caso, la disposizione *de qua* appare prioritariamente indirizzata agli operatori economici locali (“microimprese, piccole e medie imprese”), rispetto ai quali gli obblighi fiscali nei confronti dell'erario comunale risultano ontologicamente più complessi;

Ritenuto, in definitiva, che tramite la presente deliberazione costituisce intendimento dell'Amministrazione comunale quello di procedere all'approvazione di un apposito Regolamento comunale, rispondente alle caratteristiche di “atto generale” prescritto nella sopra riportata disposizione del Codice dei contratti, che consenta l'attivazione e l'autorizzazione al ricorso allo strumento del partenariato sociale (ex baratto amministrativo) nel territorio del Comune di Giardini Naxos, quale rilevante istituto di sussidiarietà orizzontale e di assolvimento in via alternativa all'obbligo di provvedere al versamento dei tributi locali;

Visto l'allegato Regolamento sul partenariato sociale, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1) **approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione del partenariato sociale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) **dare atto** che con l'approvazione del suddetto regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti regolamentazioni in merito;

3) **pubblicare** la presente deliberazione e l'allegato Regolamento all'Albo *on line* dell'Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Giardini Naxos, nella sottosezione dedicata ai Regolamenti;

4) **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore amministrativo



Il Proponente

Assessore ai Tributi e alla Partecipazione popolare
(avv. Ferdinando Croce)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**


N. 03 DEL 02-02-24

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos,

02/02/2024



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Sabina Galeano


Sabina Galeano

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento.....
Cap.del bilancio comunale.

Giardini Naxos,

02/02/2024



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Sig.ra Sabina Galeano

Sabina Galeano



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. _____ del _____

**Regolamento comunale
per l'attuazione dei contratti di partenariato sociale
(già baratto amministrativo)**

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Soggetti	pag. 3
Art. 3 Contenuto	pag. 4
Art. 4 Procedimento	pag. 5
Art. 5 Proposte di partenariato su istanza di cittadini, formazioni sociali e imprese	pag. 6
Art. 6 Azioni e interventi ammissibili	pag. 7
Art. 7 Incentivi fiscali in materia di canoni e tributi locali	pag. 8
Art. 8 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	pag. 9
Art. 9 Formazione e affiancamento del personale	pag. 9
Art. 10 Attribuzione di benefici, vantaggi economici e altre forme di sostegno	pag. 9
Art. 11 Comunicazione collaborativa	pag. 10
Art. 12 Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	pag. 11
Art. 13 Prevenzione dei rischi	pag. 11
Art. 14 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	pag.12
Art. 15 Tentativo di conciliazione	pag.12
Art. 16 Clausole interpretative	pag.12
Art. 17 Tutela dei dati personali	pag.12
Art. 18 Pubblicità	pag.12
Art. 19 Disposizioni transitorie	pag.13

Articolo 1

Oggetto

1. L'istituto del "partenariato sociale" persegue finalità di interesse generale e socialmente utili per i cittadini e per la collettività di riferimento, attraverso una reciproca forma di "*datio in solutum*":

a) da una parte i cittadini, sia come singoli che in forma associata, e le piccole e medie imprese, che anziché pagare un debito tributario in denaro, possono assolvere alla propria obbligazione tributaria per il tramite di una prestazione d'opera o di servizi;

b) dall'altra il Comune, che anziché pagare in denaro un'opera o un servizio, porta in compensazione un proprio credito tributario. In quest'ottica, il partenariato sociale integra un rimedio significativo per il superamento di crisi finanziarie e dei vincoli posti alla spesa pubblica.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, quindi, nelle ipotesi di partenariato sociale tra cittadini e Amministrazione, avviato per iniziativa dei primi o su sollecitazione della seconda, al fine di promuovere forme di cittadinanza attiva riguardanti interventi di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.

3. Il partenariato sociale di cui al presente Regolamento è applicabile ai tributi locali anche pregressi, con espressa esclusione di quelli relativi a precedenti esercizi finanziari e confluiti nella massa dei residui attivi e fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Comunale.

4. Agli effetti delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie e patrimoniali previste dal presente Regolamento, le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui al successivo articolo 5 si considerano orientate alla piena valorizzazione e attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.

Articolo 2

Soggetti

1. Il presente regolamento si applica per i rapporti che vengano instaurati con:

1. i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Giardini Naxos;
2. le associazioni *no profit* con sede legale nel Comune di Giardini Naxos;
3. le microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare al Comune di Giardini Naxos un apposito progetto di partenariato sociale proponendo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili o spazi pubblici in relazione ad un preciso ambito del territorio comunale, a patto ulteriormente che non si configurino come surrogato di

servizi essenziali che sono obbligatoriamente garantiti dal Comune secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

3. Il proponente e l'Amministrazione comunale, una volta acquisita e valutata la proposta come sopra formulata, procedono alla sottoscrizione di un contratto di partenariato sociale in seno al quale vengono definiti i diritti e gli obblighi delle parti.

4. Il Comune di Giardini Naxos ammette la stipula di contratti di partenariato sociale in favore di singoli cittadini che prevedano interventi quali forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria attraverso le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. Il contratto di partenariato sociale può prevedere l'impiego dei volontari del Servizio Civile Universale annualmente selezionati dal Comune di Giardini Naxos per le attività previste dalle finalità del progetto di partenariato sociale.

Articolo 3

Contenuto

1. Il contenuto del contratto di partenariato sociale varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto definisce in particolare:

a) le finalità che persegue la collaborazione e le attività di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di utilizzo degli immobili e degli spazi pubblici oggetto del contratto;

e) le reciproche responsabilità, avuto riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, oltre che le conseguenze derivanti da eventuali danni cagionati a persone o cose durante l'attività oggetto del partenariato sociale;

f) le garanzie a tutela di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) i mezzi di sostegno messi a disposizione dal Comune, modulati con riguardo alla quantità e alla qualità che la collaborazione è potenzialmente capace di creare e gli

eventuali incentivi fiscali riconosciuti, previa verifica della corretta esecuzione degli interventi;

h) le misure di pubblicità del contratto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

i) l'affiancamento del personale comunale, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa, l'irrogazione delle penali per l'inosservanza delle clausole del contratto;

j) le cause di esclusione di singoli per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del contratto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Possono formare oggetto del contratto di partenariato sociale tutti gli interventi previsti dall'articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4

Procedimento

1. Le proposte di partenariato sociale dovranno essere indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune di Giardini Naxos.

2. La formazione dei contratti di partenariato sociale si differenziano a seconda che:

a) l'immobile o l'area verde vengano individuati da apposita delibera della Giunta Municipale quali destinatari di attività riguardanti il contratto sociale;

b) la proposta di partenariato provenga da cittadini, formazioni sociali o imprese piccole e medie.

2. Il Comune, con propria deliberazione della Giunta Municipale, definisce annualmente l'elenco dei beni che possono formare oggetto del contratto di partenariato sociale in ragione della loro presunta spendibilità sul mercato.

3. Per ogni categoria di beni immobili o di spazi pubblici, la Giunta Municipale predispone le linee guida per la gestione, manutenzione e valorizzazione o recupero e l'eventuale attribuzione di incentivi fiscali a favore dei cittadini.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comune pubblica un apposito avviso ai fini della presentazione di progetti di partenariato sociale da parte dei soggetti legittimati, che dovrà contenere i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione nonché i criteri di valutazione delle proposte.

5. La valutazione del progetto verrà effettuata da un'apposita Commissione che, ove possibile, è incaricata di avviare un confronto tra le diverse proposte, finalizzata alla formulazione di un progetto condiviso. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del funzionario preposto, il quale procederà successivamente alla stipula del contratto di partenariato sociale.

Articolo 5

Proposte di partenariato

su istanza di cittadini, formazioni sociali e imprese

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare progetti di partenariato sociale riguardanti gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o di interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati anche se non inseriti nell'elenco formato dal Comune di cui all'articolo 4, corredate da apposita documentazione puntualmente esplicativa dell'intervento da realizzare.

2. I soggetti interessati presentano i progetti all'Ente, che si occuperà di curare, per il tramite del Settore di volta in volta competente, l'attività istruttoria e valutativa.

3. Il funzionario competente, verificati i requisiti del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari per la delibera di Giunta Municipale. Viceversa, qualora non sussistano le condizioni, lo comunica al richiedente con provvedimento motivato di diniego.

4. La deliberazione di Giunta deve contenere l'oggetto del progetto di partenariato sociale, le linee guida per la cura, valorizzazione o il recupero e l'eventuale attribuzione di benefici fiscali.

5. Nel caso in cui venissero formulate proposte alternative relative allo stesso bene, il funzionario può avviare un confronto tra i diversi proponenti per addivenire ad una proposta condivisa.

6. L'attività di progettazione del programma di cura, valorizzazione o recupero è realizzata in collaborazione tra la struttura competente e i proponenti.

7. I benefici fiscali previsti per il singolo progetto non possono superare la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00). La predetta somma potrà altresì essere ricalcolata in ore di lavoro.

Articolo 6

Azioni e interventi ammissibili

1. Le azioni e gli interventi contemplati dai contratti di partenariato sociale per la cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici sono i seguenti:

a) la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, sfalcio e pulizia cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

b) la valorizzazione di dette aree verdi, piazze o strade, mediante attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione;

c) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, aventi ad oggetto aree e beni immobili inutilizzati;

d) pulizia dei locali comunali;

e) lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali, con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, etc.;

f) manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano;

g) attività di assistenza durante iniziative o eventi realizzati direttamente o in collaborazione con il Comune.

2. I proponenti svolgono direttamente le attività previste nel progetto di partenariato, fermo restando, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. Sono ammessi i lavori in autocostruzione, previa verifica della qualità dei materiali e delle opere da parte degli uffici competenti.

3. Gli interventi inerenti a beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 sono preventivamente sottoposti alla valutazione della competente Soprintendenza per i Beni culturali in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere tutte le relative autorizzazioni. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

4. I contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto il decoro urbano, il recupero e il riuso con finalità di interesse generale di immobili inutilizzati, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei contratti stessi.

5. I contratti di partenariato sociale non possono avere normalmente durata superiore a 3 anni. Periodi più lunghi possono essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere edilizie sul bene immobile.

6. Il Comune può destinare agli interventi di cura, valorizzazione, decoro, recupero e riuso di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Articolo 7

Incentivi fiscali in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 201 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune può disporre incentivi fiscali in materia di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale.

2. Le agevolazioni tributarie possono riguardare tutti i tributi locali di cui il Comune risulti essere il soggetto impositore. La Giunta Municipale, nell'ambito delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli, stabilisce gli specifici tributi oggetto di agevolazione corrispondentemente al tipo di attività svolta dal privato ovvero comunque utili alla comunità in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Nell'ambito delle medesime deliberazioni la Giunta Municipale stabilisce la misura delle riduzioni o delle esenzioni, in ossequio ai principi generali previsti dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

3. Al fine di evitare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio, per ciascun esercizio finanziario la Giunta Comunale può disporre le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente nei limiti indicati in appositi stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale.

4. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CUP), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

5. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento CUP - ex COSAP e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

6. Nei contratti di partenariato, sulla base degli indirizzi indicati nelle delibere della Giunta Municipale, sono definiti in modo puntuale:

- a) i tributi, tariffe, canoni oggetto di agevolazione;
- b) la quantificazione dell'agevolazione come esenzione o riduzione di quanto dovuto;
- c) le modalità di verifica e di rendicontazione delle azioni svolte e dei risultati conseguiti;
- d) il rilascio degli attestati finali ai fini della liberazione del contribuente dall'obbligo di versamento di quanto dovuto.

Articolo 8

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Articolo 9

Formazione e affiancamento del personale

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione riguardo al tema del partenariato sociale.
2. In casi di particolare interesse pubblico, il contratto di partenariato può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai proponenti.

Articolo 10

Attribuzione di benefici, vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di contratti di partenariato sociale.
2. Nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro in favore dei cittadini attivi.
3. In casi di particolare interesse pubblico, il contratto di partenariato sociale può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini proponenti quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

- c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 11

Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza forme di pubblicità relative ai progetti di partenariato sociale.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 12

Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel contratto di partenariato sociale.
3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

Articolo 13

Prevenzione dei rischi

1. Ai proponenti devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini sono tenuti ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale richiesti per il compimento di specifiche attività e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura, valorizzazione, e recupero di immobili e spazi pubblici cui partecipano operativamente più attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di interventi indicate nel contratto di partenariato sociale.
4. Il contratto di partenariato sociale disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può curare direttamente la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, sempre però con spese a carico dei cittadini.

Articolo 14

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo dettagliato le attività e le connesse responsabilità dell'Amministrazione dei proponenti.
2. I proponenti che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I proponenti che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione, manutenzione e recupero di immobili e spazi pubblici assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 15

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del contratto di partenariato o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione dinanzi ad un Comitato di conciliazione composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
3. L'Autorità giudiziaria competente, una volta esperito infruttuosamente il predetto tentativo di conciliazione, è il Tribunale civile di Messina.

Articolo 16

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla valorizzazione e al recupero di immobili e spazi pubblici.

Articolo 17

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali nonché del Regolamento privacy (UE) 2016/679.

Articolo 18

Pubblicità

1. La copia del presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito *internet* istituzionale del Comune di Giardini Naxos.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai contratti di partenariato sociale, nel rispetto delle presenti disposizioni.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

13 FEB. 2024

Protocollo N° 3655

CITTÀ DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere 05 del 13.02.2024

L'anno 2024 il giorno tredici del mese di febbraio il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede – Presidente -

Dott. Giacomo Campo – Componente effettivo -

Dott.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita Componente effettivo assente giustificata

si è riunito, alle ore 7:30, per procedere all'esame della documentazione relativamente alla proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale recante n. 03 del 02/02/2024, ricevuta a mezzo pec in data 06/02/2024 ed avente per oggetto: **regolamento comunale per l'attuazione dei contratti di partenariato sociale**

premesse che:

l'art. 201 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs n. 36/2023 ha introdotto significative novità in relazione all'istituto del c.d. del "partenariato sociale";

nello specifico la disposizione ha riformulato ed accorpato le previsioni di cui agli art. 189 ("interventi di sussidiarietà orizzontale") e 190 ("baratto amministrativo") del previgente codice di cui al d.lgs 50/2016, che disciplinavano peculiari forme di partenariato pubblico- privato in quanto tale accompagnato nella sua qualificazione dalla aggettivazione "sociale";

l'intendimento del legislatore in materia è quello di favorire la razionalizzazione e la semplificazione del settore evitando duplicazioni e sovrapposizioni, mettendo nel contempo le pubbliche amministrazioni, in primis gli Enti Locali, nelle condizioni di recepire apposite discipline regolamentare di rango comunale che consentano ai cittadini di assolvere agli obblighi di versamento dei tributi locali, messi a dura prova nell'ultimo quinquennio dalle vicende eteronome collegate alla emergenza pandemica e agli eventi bellici in corso, mediante iniziative di partecipazioni alle scelte amministrative ed alle condivisioni della cosa pubblica.

Considerato

che il nuovo codice introduce una nozione unitaria di "partenariato sociale" quale tipica forma di collaborazione tra amministrazione e privati per la realizzazione di finalità di interesse generale e, pertanto di sussidiarietà orizzontale in attuazione del principio costituzionale di cui al comma 4 dell'art. 118 comma 4 della costituzione

Richiamato

il citato art. 201 del d.lgs 36/2023 a cui deve intendersi fare riferimento

Visto

l'art. 239 TUEL comma 1 lettera b numero 7 il quale prevede che l'organo nello svolgimento delle sue funzioni rilascia anche pareri su proposte di regolamento di contabilità economato -provveditorato patrimonio e di applicazione di tributi comunali

Esaminata

la bozza di regolamento allegata, alla proposta di deliberazioni avente per oggetto regolamento comunale per l'attuazione dei contratti di partenariato sociale che qui si intende integralmente richiamato

Visto il D.lgs 36/2023

Visto il D.lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs 11/2011 e ss mm ii

Visto L'art. 117 comma 6 della Costituzione che disciplina l'autonomia regolamentare dell'Ente

Visto l'OO.E.LL: vigente della regione Siciliana

Considerato

il parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del II settore Sig.ra Galeano Sabina;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del II settore Sig.ra Galeano Sabina;

Esprime

parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 TUEL comma 1 lett. b n.7 alla proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di cui n. 03 del 02/02/2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Cinzia Chirieleison



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Freni

Cinzia Chirieleison

Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 Dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni